

SENATO DELLA REPUBBLICA

III LEGISLATURA

(N. 643)

DISEGNO DI LEGGE

approvato dalla 3ª Commissione permanente (Istruzione e belle arti) della Camera dei deputati nella seduta del 10 luglio 1959 (V. Stampato n. 51)

d'iniziativa dei deputati LA MALFA e MACRELLI

TRASMESSO DAL PRESIDENTE DELLA CAMERA DEI DEPUTATI ALLA PRESIDENZA
IL 14 LUGLIO 1959

Proroga dei limiti di età per i professori delle Accademie di belle arti e dei Conservatori di musica perseguitati per ragioni politiche o razziali ed estensione ai professori universitari esclusi dai concorsi per ragioni politiche o razziali dei benefici previsti dalla legge 19 maggio 1950, n. 323

DISEGNO DI LEGGE

Art. 1.

I professori titolari dei Conservatori di musica e delle Accademie di belle arti che, per trovarsi nelle condizioni previste dall'articolo 17 del decreto legislativo del Capo provvisorio dello Stato 21 aprile 1947, numero 373, ratificato con legge 19 maggio 1950, n. 323, non poterono prender parte ai concorsi ordinari ed ebbero quindi ritardato l'accesso ai ruoli d'insegnamento, sono collocati in pensione al 75° anno di età.

Art. 2.

La disposizione di cui all'articolo precedente si applica anche agli insegnanti che

trovandosi nelle condizioni previste dal suddetto articolo 1 siano stati collocati a riposo per aver raggiunto il 70° anno di età prima dell'entrata in vigore della presente legge. Nel caso in cui la cattedra del perseguitato politico o razziale collocato a riposo sia stata già occupata da altro titolare, il docente restituito all'insegnamento sarà collocato in soprannumero.

Art. 3.

La disposizione contenuta nell'articolo 3 del decreto legislativo 23 marzo 1948, n. 265, modificato dal penultimo comma dell'articolo 1 della legge 19 maggio 1950, n. 355, si intende applicabile agli effetti economici anche ai professori universitari che, non avendo potuto partecipare per ragioni politiche ai concorsi espletati dopo il 1932, sono stati riassunti in servizio a norma del-

LEGISLATURA III - 1958-59 — DISEGNI DI LEGGE E RELAZIONI - DOCUMENTI

l'articolo 16 del decreto legislativo luogotenenziale 5 aprile 1945, n. 238, e della legge 4 novembre 1949, n. 844.

Art. 4.

Alla copertura dell'onere derivante dagli articoli 1 e 2 della presente legge si farà fronte con i fondi di cui al capitolo n. 177 dello stato di previsione della spesa del Mi-

nistero della pubblica istruzione per l'esercizio finanziario 1959-60 ed al capitolo corrispondente per gli esercizi successivi.

Alla copertura dell'onere derivante dall'articolo 3 si farà fronte con i fondi di cui al capitolo n. 132 del medesimo stato di previsione per l'esercizio 1959-60.

Il Ministro del tesoro è autorizzato a provvedere con suo decreto alle variazioni di bilancio occorrenti per l'attuazione della presente legge.